

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AREHULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale 9 aprile 1991, n. 15 relativa a: «Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, G. Caporale, con sede in Teramo» . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 40.

Rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1990, n. 38 recante: Adesione della regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la storia del principato tra Adriano e Diocleziano . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 41.

Interpretazione autentica della legge regionale avente per oggetto: «Provvedimenti per facilitare l'assunzione da parte dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 della gestione delle opere acquedottistiche attualmente in gestione da parte della Regione ed altri enti» approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1982, verbale n. 38/10 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1992, n. 42.

Istituzione della commissione per la realizzazione del Progetto donna . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1992, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio 1989, n. 54: «Istituzione del parco naturale regionale del Sirente-Velino» . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 44.

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale. . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 45.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 71 del 9 maggio 1990 - Teatro regionale abruzzese . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 79: «Sostegno al Centro studi celestiniani» . . . . . Pag. 10

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34.

Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1992, n. 35.

Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1992, n. 82 concernente: «Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994» . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1992, n. 36.

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 2: «Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)» . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1992, n. 37.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione . . . . . Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 38.**

**Soppressione delle associazioni dei comuni . . . . .** Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 39.**

**-Attuazione del Programma integrato mediterraneo nella regione Marche - PIMI Marche - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 32 e della legge regionale 3 settembre 1991, n. 31 . . . . .** Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 40.**

**Attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche (Regolamento CEE 2052/1988 - obiettivo 5B). . . . .** Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 41.**

**Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali . . . . .** Pag. 28

**REGIONE LIGURIA****LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 16.**

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 e alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo . . . . .** Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 6 agosto 1992, n. 17.**

**Interventi a favore della popolazione dell'Armenia colpita dal terremoto del 7 dicembre 1988 . . . . .** Pag. 30

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 39.

**Rifinanziamento della legge regionale 9 aprile 1991, n. 15 relativa a: «Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, G. Caporale, con sede in Teramo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 20 del 22 giugno 1992)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La legge regionale n. 15 del 9 aprile 1991 relativa alla concessione per l'anno 1991 di un contributo regionale di lire 900 milioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo per l'espletamento dei compiti diversi da quelli di carattere sanitario attribuiti con leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84, 14 agosto 1981, n. 33 e 9 gennaio 1979, n. 1, è rifinanziata per l'anno 1992, per un analogo importo di lire 900 milioni.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 900 milioni, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - partita n. 2 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Lo stanziamento del cap. 82392 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 denominato: Intervento per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo è incrementato, in termini di sola competenza, di lire 900 milioni.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 1992

SALINI

92R0851

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 40.

**Rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1990, n. 38 recante: Adesione della regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la storia del principato tra Adriano e Diocleziano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 20 del 22 giugno 1992)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La regione Abruzzo approva le finalità dell'Istituto Adriatico per la Storia del Principato tra Adriano e Diocleziano, a cui ha aderito con propria legge regionale dell'11 aprile 1990, n. 38 e rifinanzia per l'anno 1992 a suo favore un contributo di lire 50.000.000, da erogare con atto della Giunta regionale.

L'Istituto è tenuto a presentare al Presidente della Giunta, entro il 1° trimestre del 1993, una dettagliata relazione sull'utilizzo della somma ricevuta.

La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione della somma, comportano la revoca da parte della Giunta regionale, del contributo concesso.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'anno 1992, in lire 50.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. VI, Tit. I, Ctg. VI, Sez. VI il cap. 61652 denominato: «Adesione della regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la storia del Principato tra Adriano e Diocleziano», con lo stanziamento di sola competenza di lire 50.000.000.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 1992

SALINI

92R0852

**LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 41.**

**Interpretazione autentica della legge regionale avente per oggetto: «Provvedimenti per facilitare l'assunzione da parte dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 della gestione delle opere acquedottistiche attualmente in gestione da parte della Regione ed altri enti» approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1982, verbale n. 38/10.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 straordinario del 12 giugno 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 2 della legge regionale concernente: «Provvedimenti per facilitare l'assunzione da parte dei Consorzi Comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 della gestione delle opere acquedottistiche attualmente in gestione da parte della Regione ed altri enti approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio 1982, verbale n. 38/10» è così sostituito:

«Allo scopo di assicurare la necessaria continuità nella gestione delle opere acquedottistiche la Giunta regionale è autorizzata a prestare ai Consorzi Comprensoriali Acquedottistici della Val Pescara, del Chietino e della Marsica, assistenza tecnica per l'anno 1992. Ove si necessita, la Giunta regionale può assicurare, limitatamente al primo semestre 1992, la prorogazione del regime di anticipazioni di cui all'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 anche in favore dei Consorzi di cui al precedente primo comma. Il relativo rimborso avrà luogo entro e non oltre il 31 dicembre 1992».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 1992

SALINI

92R0853

**LEGGE REGIONALE 11 giugno 1992, n. 42.**

**Istituzione della commissione per la realizzazione del Progetto donna.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 del 13 luglio 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Istituzione Commissione Progetto Donna*

È istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, una Commissione permanente diretta a fornire pareri, informazioni e notizie comunque utili perché la popolazione femminile abruzzese consegu

integrale realizzazione sul piano culturale, psico-sociale e di pieno benessere nell'ambito clinico, attraverso un programma pluriennale denominato «Progetto Donna».

**Art. 2.***Funzioni*

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

pone in collegamento tutti gli organismi che sono preposti alla prevenzione, cura, riabilitazione delle patologie femminili e specificamente: consultori familiari, reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali delle ULSS d'Abruzzo, dipartimenti universitari di ginecologia delle università abruzzesi, presidi multinazionali di igiene e prevenzione, centri di citologia, Scuola superiore di ostetricia dell'Aquila, laboratori di epidemiologia e di ricerca e quanti altri gruppi o associazioni agiscono sul territorio abruzzese in favore della donna, a livello pubblico e privato;

attiva tutte le iniziative perché tali organismi si dotino delle strumentazioni tecnologicamente più avanzate, allo scopo di individuare tempestivamente eventuali situazioni patologiche e impedire l'evolversi di decorsi a rischio per l'integrità della salute della donna;

crea un supporto psico-socio-educativo perché venga data un'immagine positiva della donna e del proprio partner nei rapporti di reciprocità a livello intellettuale, affettivo e sessuale, nel contesto culturale, lavorativo e familiare, e siano rimosse tutte le cause limitanti la sua completa estrinsecazione e realizzazione;

elabora scientificamente tutti gli obiettivi che questo progetto comporta, anche mediante la costituzione di un apposito centro di ricerche e iniziative sociali;

divulga azioni preventive atte a sviluppare una nuova mentalità, attraverso periodici esami clinici e attività psico-pedagogiche mirate.

**Art. 3.***Composizione della Commissione*

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che la presiede, ed è composta da:

il componente la Giunta preposto al settore sanità e sicurezza sociale;

la presidente della commissione permanente delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna;

due specialisti in ginecologia e ostetricia;

un esperto in problemi clinici della menopausa;

uno psicologo;

un sociologo;

due rappresentanti di associazioni femminili, di cui almeno una in rappresentanza di associazioni di casalinghe;

un biologo;

un epidemiologo;

un pedagogo.

**Art. 4.***Durata e funzionamento*

La Commissione dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno a maggioranza un vicepresidente.

La Commissione è insediata entro trenta giorni dalla nomina da parte del presidente.

Ai membri della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15 per quanto concerne i gettoni di presenza ed eventuale rimborso delle spese di viaggio.

La Commissione può articolare il suo lavoro in sottocommissioni.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 50.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 23 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. I, Tit. I, Ctg. 6, Sez. I, il cap. 011630 denominato: istituzione della Commissione per la realizzazione del «progetto donna», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

## Art. 6.

*Urgenza e pubblicazione*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 giugno 1992

SALINI

92R0854

## LEGGE REGIONALE 11 giugno 1992, n. 43.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio 1989, n. 54: «Istituzione del parco naturale regionale del Sirente-Velino».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 del 13 luglio 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Potere sostitutivo della Regione*

Per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 13 luglio 1989, n. 54, si applica il potere sostitutivo del Consiglio regionale nei seguenti casi:

a) per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 4, scelti tra i nominativi già segnalati dagli enti o associazioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo articolo, alla data di pubblicazione della presente legge;

b) per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 5, trascorsi sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

c) per la nomina dei revisori dei conti di cui all'art. 6, trascorsi sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

d) per la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti dell'ente di cui al secondo comma dell'art. 7 e al primo e secondo comma dell'art. 10, trascorsi centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

e) per la predisposizione e l'approvazione della pianta organica dell'ente di cui al quarto comma dell'art. 7, trascorsi sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

f) per la nomina del Comitato tecnico-scientifico di esperti di cui all'art. 8, trascorsi sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

g) per la definizione della zonizzazione di cui all'art. 11, trascorsi centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione;

h) per la predisposizione e l'approvazione del Piano turistico del parco e del Piano generale del parco di cui al comma primo dell'art. 15, trascorsi centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 giugno 1992

SALINI

92R0855

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 44.

**Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 del 13 luglio 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Titolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

La regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, esercita ai sensi della presente legge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 relativamente ai musei nonché alle raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico, naturalistico e d'arte contemporanea, appartenenti agli enti locali o di interesse locale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e le relative competenze degli organismi statali.

## Art. 2.

*Obiettivi*

La Regione, in concorso con gli enti locali, favorisce lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:

- a) della conservazione e valorizzazione dei beni museali presenti nel territorio regionale;
- b) dell'incremento degli studi e della ricerca;
- c) dell'incremento del turismo culturale.

## Art. 3.

*Classificazione dei musei*

I musei di enti locali o di interesse locale, a seconda della natura e dell'entità delle loro collezioni, dell'attività svolta, dei riferimenti al territorio al cui servizio sono posti, vengono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) musei di rilevante interesse regionale;
- 2) musei di interesse territoriale e musei medi;
- 3) musei di interesse locale e musei minori;
- 4) centri di documentazione.

La classificazione dei musei sarà operata dalla Giunta, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comitato che nell'espressione del proprio parere dovrà tener conto principalmente della qualità delle opere, del loro numero, degli aspetti tecnico-operativi del museo, in relazione alle tecnologie impiegate per la migliore conservazione ed esposizione delle opere ed ai servizi di ricezione e di promozione culturale offerti.

Rientrano rispettivamente nelle categorie sopra indicate:

1) i musei che illustrano aspetti particolarmente qualificanti della cultura regionale, che abbiano una superficie espositiva non inferiore ai mq. 300, oltre agli annessi servizi di biblioteca specialistica, archivio e fotocasa, magazzino di deposito; l'organico relativo dovrà prevedere un direttore, un funzionario amministrativo e personale qualitativamente e quantitativamente idoneo e sufficiente ad assolvere alle funzioni di sorveglianza e didattica;

2a) i musei che illustrano adeguatamente aspetti della cultura, propria di ambiti geografici omogenei per storia e tradizioni;

b) i musei che dispongono di una superficie espositiva minima di 400 mq., archivio e fotocasa, magazzino di deposito, nonché organici che prevedono le stesse figure professionali di cui al n.1;

3) i musei di interesse strettamente municipali o che, comunque, non abbiano i requisiti di cui ai numeri precedenti; debbono prevedere, in ogni caso, la figura di un responsabile ed adeguato personale di sorveglianza;

4) i depositi ordinari di beni museali, inventariati e custoditi in ambienti in uso dell'ente locale, in cui sia garantita la sicurezza e la buona conservazione, e che, pur non avendo l'obbligo dell'apertura al pubblico, l'assicurino almeno su richiesta motivata.

Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura abruzzesi, ubicati in località geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella Regione, sentito il predetto Comitato tecnico-scientifico, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici.

## Art. 4.

*Compiti dei musei*

I musei hanno il compito di:

- a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;
- b) curare l'inventario, la catalogazione, l'ordinamento e il restauro delle proprie raccolte;
- c) assicurare la fruizione pubblica dei materiali;
- d) agire in coordinamento ed in cooperazione con gli altri musei degli enti locali, con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati sul territorio regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini, anche tramite la collaborazione di associazioni ed enti perseguenti identiche finalità;

f) cercare, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione con musei e istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;

g) disciplinare la propria attività, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, redatto in conformità delle direttive approvate dalla Giunta regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico.

I musei di rilevante interesse regionale, i musei medi e quelli di interesse territoriale, sviluppano una azione tesa a:

1) programmare ed adottare iniziative di ricerca scientifica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale, anche attraverso collaborazioni esterne;

2) realizzare attività didattiche, collaborando in particolare con le strutture scolastiche;

3) promuovere l'informazione, il dibattito e la conoscenza, anche attraverso proprie pubblicazioni.

I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono — anche attraverso apposite convenzioni — dell'apporto scientifico e didattico degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, delle Accademie di belle arti, delle istituzioni scolastiche pubbliche, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

## Art. 5.

*Comitato tecnico-scientifico per i beni museali*

È istituito presso la Giunta regionale - Servizio promozione culturale, il Comitato tecnico-scientifico per i beni museali.

Il comitato svolge funzioni consultive e propositive. In particolare esso:

fornisce indicazioni sugli indirizzi generali in materia di beni museali;

esprime parere sulle iniziative in tema di beni museali, eventualmente promosse dall'Amministrazione regionale;

formula pareri sull'ammissibilità alle provvidenze della presente legge, sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;

formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che gli vengano sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

Il comitato è presieduto dal componente la Giunta regionale preposto al Servizio promozione culturale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:

i sovrintendenti statali competenti per materia o loro delegati: quattro direttori o conservatori di musei, uno per provincia, scelti tra quelli che hanno la responsabilità della direzione tecnico-scientifica dei musei, di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 3;

tre esperti esterni, scelti tra coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e/o comprovata esperienza regionale, documentata da titoli scientifici in materia di beni ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici, in materia demo-etno-antropologica e musei scientifici e di storia naturale, nonché tra coloro che abbiano particolare esperienza nell'organizzazione di mostre nazionali ed internazionali, designati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

il dirigente del Servizio promozione culturale.

Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Ai componenti competono, per ogni giornata di seduta, le indennità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15. Ove ne ricorrano le condizioni, spettano altresì, per il raggiungimento della sede della riunione e per le missioni connesse alla loro funzione, le indennità ed i rimborsi nella misura e con le modalità previsti per le trasferte di servizio dei dipendenti della regione Abruzzo di livello apicale.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario del Servizio promozione culturale di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

## TITOLO II COMPETENZE E FUNZIONI

### Capo I

#### Art. 6.

##### Competenze degli enti locali

Gli enti locali, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, adottano propri regolamenti, conformi alla presente legge, affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato e di locali ed arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

Gli enti locali provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare il funzionamento dei propri musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, ai servizi ed alla attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale, nei limiti della classificazione di cui all'art. 3.

Gli enti locali, nell'ambito della loro piena autonomia, possono consorzarsi o associarsi ad altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati senza fini di lucro, per la gestione dei musei e dei relativi servizi tecnici e culturali.

La Regione riconosce particolare importanza alla funzione delle forme associative tra enti pubblici e privati per la tutela e valorizzazione dei beni museali, favorendone la costituzione e l'attività.

#### Art. 7.

##### Istituzione di nuovi musei di enti locali

Gli enti locali provvedono all'eventuale istituzione di propri musei. La concessione dei contributi di cui al seguente art. 16 può essere deliberata, per i musei di enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile da adibire a museo e altresì qualora l'acquisizione della proprietà sia in via di definizione, e vi sia una espressa disponibilità a vendere dei proprietari, e l'Amministrazione comunale, con atto deliberativo, abbia individuati i mezzi finanziari per l'acquisto dell'immobile;

b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, sulla base del giudizio espresso dal comitato tecnico-scientifico;

c) nulla-osta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

d) i musei costruiti dagli enti locali in dipendenza di programmi approvati dal Consiglio regionale concorrono all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 16 indipendentemente dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione alla Giunta regionale - Servizio promozione culturale.

Al medesimo Servizio dovrà essere inviata copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività.

### Capo II

#### Art. 8.

##### Funzioni della Regione

La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 2:

1) collabora, d'intesa con gli organi statali competenti, alla tutela dei beni museali ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio per la loro conservazione, protezione e vigilanza;

2) promuove e coordina il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli enti locali o di interesse locale, di intesa con gli organi statali e per il tramite del Centro regionale per i beni museali;

3) fissa i criteri generali, altresì provvedendo se di propria competenza, per la stipula delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti propri e degli enti locali, che comportino oneri finanziari a carico della Regione;

4) opera il riconoscimento dell'interesse locale dei musei e delle raccolte, appartenenti ad enti locali, ad altri enti o a privati, secondo quanto previsto dall'articolo seguente;

5) promuove e concorre all'acquisizione pubblica dei beni museali di interesse locale;

6) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai musei ed alle attività conservative dei beni culturali, anche in collaborazione con lo Stato, con le Università, con le Accademie di belle arti ed altri istituti specializzati, sentite le proposte dei direttori dei musei;

7) sostiene le spese per la realizzazione di strumenti idonei all'informazione turistico-culturale di cui all'art. 3;

8) realizza o coordina ed incentiva le mostre di materiale artistico, storico e scientifico, sentite le proposte dei direttori dei musei;

9) approva il programma di attività del Centro regionale per i beni museali corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;

10) elabora piani annuali, sentito il Comitato tecnico-scientifico, per concedere ai musei di enti locali ed agli enti ed alle istituzioni museali di interesse locale i contributi finanziari necessari per:

a) la conservazione, l'integrità, la sicurezza ed il pubblico godimento delle cose raccolte nei rispettivi musei;

b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

c) l'incremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

d) la ricerca scientifica, volta a caratterizzare le istituzioni museali come centri di azione culturale e sociale;

e) l'organizzazione di mostre e manifestazioni funzionali ai propri compiti istituzionali;

f) pubblicazione o concorso alla pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, studi ed ogni altro strumento di informazione relativo ai musei e ad attività d'istituto.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto 1), la Regione, d'intesa con l'ente proprietario, ha facoltà di trasferire e temporaneamente custodire in altri istituti di analoga competenza, cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità, assumendosene gli oneri finanziari.

La Giunta regionale, sentita la competente Sovrintendenza statale, provvede al rilascio della «licenza» o «nulla-osta» per l'esportazione (definitiva o temporanea) degli oggetti che abbiano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico e naturalistico, appartenenti ad enti locali o comunque di interesse locale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, determina le modalità di presentazione della domanda, di istruttoria e di emanazione del provvedimento.

#### Art. 9.

##### Dichiarazione dell'interesse locale

La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e del Comitato tecnico-scientifico, può dichiarare d'interesse locale musei o raccolte di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali, delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, e procede a classificarli nelle categorie previste dal precedente art. 3 a seconda dei requisiti posseduti. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

La richiesta deve essere corredata di:

a) dichiarazione di proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile;

b) planimetria dei locali di esposizione;

c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

e) nulla-osta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 16.

## Capo III

## Art. 10.

*Centro regionale per i beni museali*

In attuazione degli articoli 4 e 9 dello Statuto, la regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce il Centro regionale per i beni museali quale apposito ufficio, la cui organizzazione ed ubicazione verranno determinate dalla Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Con il medesimo regolamento saranno dettate disposizioni specifiche per assicurare a tale Centro una autonomia operativa in grado di consentire la massima tempestività ed efficacia d'intervento.

## Art. 11.

*Compiti*

Il Centro svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di Beni culturali, di cui all'art. 1 della presente legge, coordinando la propria azione con quella dello stato.

*Spetta al Centro:*

a) raccogliere, elaborare, pubblicare la documentazione relativa ai beni museali, in relazione alle esigenze dello Stato, della regione, delle Province e dei Comuni, anche in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale;

b) censire, catalogare e documentare i beni museali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'intesa con i competenti organi statali, programmi e metodologie uniformi, stabilendo convenzioni con enti pubblici e privati, ed avvalendosi preferibilmente, con proprio opportuno coordinamento e controllo, delle società di lavoro di cui alla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 e sue modificazioni ed integrazioni, che perseguano identiche o analoghe finalità;

c) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati, provvedendo a realizzare ed a gestire una banca dati di pubblica fruibilità;

d) favorire la circolazione delle conoscenze con la realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

e) fornire consulenze e sussidi tecnici agli enti locali e istituzioni educative interessate alle materie di competenza di Centro;

f) sviluppare rapporti e collaborazioni con pari organismi di ricerca nazionale e stranieri, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti;

g) promuovere gli interventi di conservazione e di restauro, sulla base di metodologie, definite d'intesa con gli organi statali competenti.

## Art. 12.

*Funzionamento del Centro*

Il Centro opera secondo programmi annuali e pluriennali sia direttamente con il proprio personale che avvalendosi, al bisogno, della collaborazione di quello particolarmente qualificato delle amministrazioni dello Stato competenti in materia, o tramite convenzioni e contratti con organi dello Stato, Enti pubblici, Università o dipartimenti universitari, istituzioni ecclesiastiche, associazioni culturali, ricercatori.

## Art. 13.

*Piano annuale di attività*

Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, il Centro elabora il progetto di piano annuale completo di relazione tecnico-finanziaria, corredandolo delle proposte relative alle collaborazioni esterne, alle convenzioni ed ai contratti che si intendono stipulare.

La giunta regionale, previa esame di compatibilità con la programmazione regionale e di fattibilità, dopo controllo della legittimità e del merito, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 5, sentita la Competente Commissione Consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, ne autorizza l'esecuzione, incaricando degli adempimenti conseguenziali e della relativa spesa di Direttore del Centro perché vi provveda secondo la vigente disciplina legislativa in materia.

## Art. 14.

*Direttore e personale del Centro*

Il Direttore del Centro è nominato per l'arco di tempo di ogni legislatura regionale dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, fra personalità di chiara qualificazione nazionale od internazionale e di comprovata esperienza artistica. A tale incarico può provvedersi ai sensi dell'art. 44, comma 8 e seguenti, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

Il Direttore del Centro, che potrà avvalersi, con funzioni vicarie, di un dipendente regionale della prima qualifica dirigenziale in possesso di adeguata qualificazione culturale:

assume responsabilità e direzione dell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58;

cura il funzionamento di Centro;

elabora ed organizza l'attuazione del programma di attività del Centro;

opera quale funzionario delegato per le spese di attività e funzionamento del Centro autorizzate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 ed in conformità della legge regionale 23 novembre 1977, n. 66.

Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche ed amministrative del Centro, il Direttore è affiancato, oltre che dai responsabili delle convenzioni e dei contratti di ricerca di cui al precedente articolo 12, dal personale della Regione previsto nell'articolo seguente.

## Art. 15.

*Modifiche alla dotazione organica del personale della regione Abruzzo*

In relazione alla istituzione del Centro di cui all'art. 10 della presente legge, con provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla sua pubblicazione e riguardante il riordino delle strutture organizzative regionali in materia, saranno apportate le necessarie variazioni alla vigente dotazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO III

## FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI

## Art. 16.

*Contributi regionali*

La regione, al fine di assicurare finanziamenti integrativi necessari all'istituzione, al funzionamento ed allo sviluppo dei musei degli Enti locali o di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili e riguardanti le iniziative di cui al precedente articolo 4.

Le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, corredate del programma delle iniziative e del preventivo delle spese, nonché di una dettagliata relazione illustrativa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di esclusione dal piano di riparto dei contributi per l'anno in corso, gli stessi enti dovranno rimettere il rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte. La Giunta regionale può autorizzare proroga di detto termine per giustificati motivi connessi alla particolare natura dell'intervento.

I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli solo per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Giunta regionale.

#### Art. 17.

##### *Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali*

La concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato e di rendicontarle entro i termini previsti dalla presente legge o dai relativi provvedimenti di concessione.

La concessione del contributo è revocata, con deliberazione della Giunta regionale, qualora:

l'iniziativa non venga realizzata in modo sostanzialmente conforme alla relazione allegata alla domanda o alla proposta;

vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;

vengano apportate all'iniziativa ammesse a contributo, od oggetto di convenzione o affidamento, modifiche sostanziali che non siano state preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

#### Art. 18.

##### *Piano annuale degli interventi*

La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano regionale degli interventi, contenente:

1) il programma di massima delle iniziative dirette della Regione, con l'indicazione degli obiettivi e dei metodi di coordinamento, e con riserva dell'assunzione delle ulteriori determinazioni operative;

2) il programma di attività del Centro Regionale per i Beni Museali, corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;

3) il piano di riparto dei contributi agli enti titolari di musei locali o di interesse locale, riservando il 60% in favore dei musei di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3.

Qualora si manifesti l'opportunità di procedere alla realizzazione di una delle iniziative di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni senza l'osservanza delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

I soggetti interessati alle iniziative dirette della regione possono presentare alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, proposte di progetti, corredate del relativo programma e preventivo spese.

#### TITOLO IV

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 19.

##### *Vigilanza*

La Giunta regionale, relativamente ai soggetti convenzionati, affidatari o comunque beneficiari dei contributi della presente legge e delle altre leggi regionali in materia di cultura, svolge attività di vigilanza, attraverso le proprie strutture competenti in materia, sulla sostanziale conformità a quelle programmate della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, sulla rendicontazione, sull'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 17.

##### Art. 20.

##### *Norma finale e transitoria - Efficacia*

L'efficacia integrale della presente legge decorre a partire dall'anno 1993.

In sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1992, le proposte e le domande intese ad ottenere i contributi in essa previsti devono essere inoltrate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale - L'Aquila, entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, d'intesa con la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per l'anno in corso, di cui al precedente articolo 18.

Per l'anno 1993, ferma restando la procedura di cui al precedente comma terzo, le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 aprile. Al relativo finanziamento ed a quelli per gli anni successivi, si procederà con appositi provvedimenti legislativi.

##### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in lire 2.250.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 062101 - (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 6, Tit. 2, Ctg. 1, sez. 6) denominato «spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali» - Art. 8<sup>o</sup>;

in aumento L. 250.000.000;

Cap. 062435 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 6, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 6) denominato: «Interventi in materia di beni culturali» - Art. 16<sup>o</sup>;

in aumento L. 2.000.000.000.

Alle spese di cui al precedente art. 11 si provvede a decorrere dall'anno 1993 ai sensi del IV comma del precedente art. 20 avuto riguardo ai tempi occorrenti per l'istituzione del Centro Regionale per i Beni museali di cui al precedente art. 10.

Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 5, si provvede, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, con lo stanziamento annualmente iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 giugno 1992

SALINI

92R0856

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 45.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 71 del 9 maggio 1990 - Teatro regionale abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 del 16 luglio 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il finanziamento previsto dalla legge regionale n. 71 del 9 maggio 1990, di cui al cap. 62434 dello stato di previsione della spesa del 1992, è aumentato di L. 200.000.000.

La predetta somma di L. 200.000.000 è ripartita secondo le percentuali fissate dalla Legge regionale n. 11 dell'11 febbraio 1992.

## Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 200.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - all'uopo utilizzando la partita n. 11 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 lo stanziamento del Cap. 062434 denominato: «interventi per l'istituzione del Teatro Regionale Abruzzese» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 200.000.000.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 giugno 1992

SALINI

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 79: - «Sostegno al Centro studi celestiniani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 del 16 luglio 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 2 della L.R. 8 settembre 1988, n. 79, è sostituito dal seguente: «La Regione sostiene l'attività di detto Centro diretta allo sviluppo e propaganda del tema della pace, incoraggiando tutte le iniziative volte all'incremento spirituale e culturale della società abruzzese anche mediante convegni, studi, manifestazioni culturali, sportive ed artistiche».

Il primo comma dell'art. 3 della citata legge è sostituito dal seguente: «A sostegno di tale attività è autorizzata la concessione - al Centro Studi Celestiniani - di un contributo annuo di lire 60 milioni a partire dall'esercizio 1992».

## Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale n. 79 dell'8 settembre 1988, è sostituito dal seguente: «all'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 60.000.000 per anno, si provvede per il 1992 come segue:

quanto a L. 50.000.000, con lo stanziamento già iscritto al capitolo 061635 denominato: «Interventi in favore del Centro Studi Celestiniani con sede in L'Aquila»;

quanto a L. 10.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 8 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 lo stanziamento del cap. 061635, è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 10.000.000.

Negli esercizi successivi al 1992, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci».

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 giugno 1992

SALINI

92R0858

92R0857

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34.

**Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 68-bis del 6 agosto 1992)*

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti.

2. In particolare, nell'ambito delle funzioni amministrative regionali previste dalla vigente normativa statale, la presente legge definisce:

a) l'attribuzione alle province delle funzioni in materia urbanistica in conformità alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'attribuzione ai comuni delle funzioni in materia di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali;

c) la delega ai comuni e alle province delle funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

## Art. 2

*Sistema della pianificazione territoriale*

1. In conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, la pianificazione del territorio regionale è rivolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla Regione.

2. A tal fine è ordinato il sistema della pianificazione territoriale, che è costituito:

a) dal piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano;

b) dal piano di inquadramento territoriale (PIT), quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale;

c) dai piani territoriali di coordinamento (PTC), quali strumenti per la determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio a livello provinciale;

d) dai piani regolatori generali (PRG), quali strumenti della pianificazione urbanistica a scala comunale.

3. Al sistema della pianificazione territoriale sovacomunale si adeguano e coordinano tutti i piani e programmi, settoriali ed intersettoriali, di interesse o livello regionale ed infraregionale previsti dallo Statuto e dalla legislazione statale e regionale.

4. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali gli enti locali devono attenersi.

## Art. 3.

*Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica*

1. Sono attribuite alle province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti;

b) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, relativi a zone totalmente o parzialmente soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37 della presente legge, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4;

c) l'assunzione di misure sostitutive nell'adeguamento del piano regolatore generale alle indicazioni dei piani di assetto territoriale sovraordinati;

d) la compilazione del piano regolatore particolareggiato in sostituzione del comune, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

e) l'assunzione di misure sostitutive per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'articolo 48 della presente legge;

f) il nullaosta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 68;

g) i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali, secondo gli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 della stessa legge.

## Art. 4.

*Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi*

1. I piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15, della presente legge sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale.

2. Sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali.

3. Quanto stabilito dal presente articolo non si applica ai piani di attuazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni del PPAR, provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 3.

## Art. 5.

*Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali*

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli comuni dei piani regolatori generali adeguati al PPAR. Dopo tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai comuni ai sensi del successivo articolo 6.

2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:

a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;

b) le altre funzioni delegate alla Regione dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;

c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;

d) i pareri previsti dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater della legge 431/1985.

#### Art. 6.

*Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali*

1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;

b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.

2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939.

4. Ferme restando le deleghe previste dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.

#### Art. 7.

*Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica*

1. Resta ferma la competenza della giunta regionale in materia di dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell'articolo 63-ter delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR.

2. La giunta regionale in sede di rilascio della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, provvede anche al rilascio dell'autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. È di competenza della provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 45 delle NTA del PPAR, quando queste interessano il territorio di due o più comuni della provincia stessa e per le loro caratteristiche non sono da considerare di rilevante trasformazione del territorio.

4. Rimane ferma la competenza della giunta regionale quando le opere di cui al comma 3 interessano il territorio di due o più comuni di province diverse.

5. Rimane altresì ferma la competenza della giunta regionale ad esprimere il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

### TITOLO II

## STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### Capo I

#### PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

### Art. 8.

*Contenuti del piano paesistico ambientale regionale*

1. Il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali, naturalistiche e alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione.

2. Il piano in particolare:

a) individua le fondamentali tipologie territoriali per la conservazione dei caratteri essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché agli agglomerati storici;

b) individua i gradi di pericolosità geologica del territorio regionale;

c) individua le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina ai fini della difesa del suolo, della bonifica e trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste;

d) individua le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, includendovi il complesso degli ambiti territoriali sottoposti al regime di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, risultante dai beni e dalle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge stessa, nonché dai beni e dalle aree vincolati per effetto del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali, o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52.

3. Il piano paesistico ambientale regionale formula indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone territoriali omogenee:

a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;

b) le tipologie di trasformazione ed uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;

c) i limiti e i rapporti che definiscono condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici ed antropici esistenti;

d) le iniziative da promuovere e favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche ad esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

4. Il piano paesistico ambientale regionale assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1-bis della legge 431/1985.

5. Relativamente agli ambiti territoriali di cui alla lettera d) del comma 2, fermo il disposto del comma 3, i contenuti del piano paesistico ambientale regionale costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 1497/1939.

6. Il territorio compreso nell'area del Conero, delimitato dal decreto ministeriale 31 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1985, n. 214 è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria di dettaglio da parte di un piano paesistico, redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 concernente «Istituzione del parco regionale del Conero».

#### Art. 9.

##### Elaborati del piano paesistico ambientale regionale

#### 1. Il PPAR è costituito da:

- a) la realizzazione sulle caratteristiche e sullo stato del territorio regionale, articolata in parti riferite ai principali fattori geofisici, botanico-vegetazionali, ecologici, antropici e culturali del paesaggio e dell'ambiente;
- b) l'inventario sistematico dei vincoli di cui alla legge, 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché degli altri vincoli aventi particolare rilevanza ambientale nel territorio della regione;
- c) i parametri fondamentali per l'analisi valutativa delle incidenze paesistico-ambientali dei principali piani, programmi o progetti regionali di settore già approvati o in corso di approvazione;
- d) la relazione conclusiva sugli obiettivi di tutela e valorizzazione del piano;
- e) le disposizioni per l'attuazione del piano;
- f) gli allegati tecnici, statistici e cartografici.

#### Capo II

##### PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

#### Art. 10.

##### Contenuti del piano di inquadramento territoriale

1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.

#### 2. A tale scopo il PIT:

- a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico;
- b) detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi, settoriali ed intersectoriali, di interesse regionale;
- c) coordina ed armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi;
- d) individua i sistemi funzionali del territorio a scala regionale;
- e) definisce gli elementi dell'armatura territoriale a scala regionale, quali le grandi strutture e linee di comunicazioni viarie, ferroviarie, marittime ed aeree, i centri di interscambio modale di persone e merci, le strutture portuali, annonarie e distributive, gli impianti e le reti per l'energia e le telecomunicazioni, le sedi ed i centri tecnologici e di altra natura.

#### Art. 11.

##### Elaborati del piano di inquadramento territoriale

#### 1. Il PIT è costituito da:

- a) la relazione generale che, sulla base della ricognizione ed analisi delle destinazioni e degli usi del territorio regionale, illustra le scelte e gli obiettivi del piano, indicando le priorità per il processo di pianificazione territoriale;
- b) le disposizioni di attuazione del piano;
- c) gli allegati tecnici.

#### Capo III

##### PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

#### Art. 12.

##### Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali

1. I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala intercomunale;
- f) i criteri ai quali i comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edili e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo.

2. I PTC possono essere adottati e approvati dalle province anche in assenza di uno o più dei piani previsti nel comma 1.

#### Capo IV

##### EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

#### Art. 13.

##### Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e del PTC

1. All'attuazione del PPAR, del PIT e del PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.

2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dal PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dal PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.

3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni ai cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.

4. Le province e i comuni adottano, per gli strumenti di pianificazione territoriale di rispettiva competenza, le varianti necessarie di adeguamento alle indicazioni dei piani medesimi entro i termini stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il Presidente della giunta regionale, e il Presidente della provincia per quanto concerne i piani regolatori generali, assegnano all'ente competente l'adozione della variante di adeguamento un termine non superiore a sei mesi. Rimasto inosservato anche questo termine, la giunta regionale o la provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i poteri sostitutivi.

6. In sede di approvazione dei piani urbanistici adottati dai comuni, la provincia assicura la loro conformità ai piani di cui al comma 1, esercitando i poteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 1150/1942, nel testo di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

7. Le concessioni edilizie rilasciate in contrasto con disposizioni dei piani immediatamente prevalenti sulle previsioni di strumenti urbanistici, sono soggette ad annullamento ai sensi dell'articolo 27 della legge 1150/1942.

#### Capo V

### PIANO REGOLATORE GENERALE

#### Art. 14.

##### Strumenti urbanistici generali comunali

1. Gli strumenti urbanistici generali comunali sono costituiti esclusivamente dai piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contenuti e le procedure di cui alla presente legge.

2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani regolatori generali in sostituzione dei vigenti programmi di fabbricazione e gli atti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali al PPAR entro un anno dalla consegna notificata al comune della cartografia scala 1:2.000 da parte della Regione.

3. I comuni che procedono autonomamente alla formazione della predetta cartografia, effettuano gli adempimenti di cui al comma 2 entro il 10 febbraio 1993.

#### Art. 15.

##### Contenuti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale indica essenzialmente:

- la rete delle principali vie di comunicazione;
  - la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19, evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di completamento, al recupero urbanistico edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla tutela delle risorse ambientali;
  - la determinazione dei vincoli e delle caratteristiche costruttive generali da osservare in ciascuna zona, con particolare riguardo alle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
  - le norme per l'attuazione del piano;
  - la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi pubblici individuati dal piano, per i comuni non obbligati a dotarsi di PPA.
2. Il piano regolatore generale può individuare le aree ed i beni da assoggettare a vincoli subordinati alla espropriazione, oppure limitarsi a dettare al riguardo, in tutto o in parte, disposizioni di massima, rinviando al piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 la loro specifica individuazione.

3. I comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso complessive, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni.

4. I comuni possono inoltre individuare aree, anche in zone di espansione, dotate di progettazione urbanistica di dettaglio, almeno in scala 1:500, ove è consentito l'intervento edilizio diretto nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/1968.

5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

#### Art. 16.

##### Elaborati del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale è composto da elaborati relativi allo stato di fatto ed elaborati di progetto.

2. Gli elaborati relativi allo stato di fatto comprendono:

a) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree significative, concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, le residenze, i servizi e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l'ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti, le attitudini culturali del territorio agricolo;

b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1:2.000, che rilevi: il tessuto urbano esistente; la viabilità; le reti dei maggiori servizi tecnologici; le opere di urbanizzazione secondaria; lo stato del suolo; le zone meritevoli di particolare tutela. La cartografia è almeno in scala 1:2.000 anche per i beni culturali ed ambientali extraurbani da sottoporre a tutela di dettaglio;

c) una cartografia tecnica, almeno in scala 1:10.000, indicante le attitudini delle unità del terreno in relazione ai patrimoni botanico-vegetazionali, all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, nonché ai processi geomorfologici in atto, distinta in: carta botanico-vegetazionale; carta geologica; carta geomorfologica; carta idrogeologica. A tale cartografia vanno uniti gli elaborati cartografici, almeno in scala 1:10.000, a corredo delle indagini svolte in relazione alla pericolosità geologica, alla vulnerabilità delle risorse ambientali, alle caratteristiche sismiche locali.

3. Gli elaborati di progetto comprendono:

a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del PPAR, del PIT e del PTC, indica gli obiettivi del piano regolatore generale con la quantificazione dei fabbisogni abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all'arco temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e sintetiche degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968, la graduazione nel tempo dei programmi attuativi e le priorità;

b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1:2.000, che rilevi:

- le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e del PTC;
- la suddivisione dell'intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19;
- la eventuale delimitazione delle aree da disciplinare con gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma 3 dell'articolo 15;
- le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale;
- le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti di interesse collettivo;
- le aree da riservare alle vie di comunicazione, quelle destinate alle piste ciclabili e quelle relative ai percorsi pedonali;
- il tracciato di massima delle reti tecnologiche e l'indicazione degli eventuali piani o programmi di settore;

c) una cartografia almeno in scala 1:2.000 che rilevi le forme di tutela degli edifici e delle aree aventi valore culturale ed ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti;

d) le norme tecniche di attuazione, fatte salve quelle già contenute nel regolamento edilizio comunale, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito della tutela di singole zone e delle loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;

e) ulteriori elaborati tecnici, cartografici e normativi, ritenuti necessari per la valutazione dei contenuti architettonici di determinati interventi su edifici o aree.

4. Allo scopo di coordinare gli interventi programmati nel proprio territorio dagli enti pubblici, la provincia provvede annualmente a richiedere agli stessi i programmi ed i progetti e trasmette i dati alla Regione, ai comuni e alle comunità montane interessate.

5. La giunta regionale provvede alla realizzazione delle cartografie in scala: 1:10.000 e 1:2.000 per le finalità previste dal comma 3. Tali cartografie sono consegnate gratuitamente agli enti locali della Regione.

6. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti prevedono nei propri strumenti urbanistici generali o attuativi sedi unicamente destinate al traffico ciclistico, in modo da realizzare, particolarmente all'interno dei centri abitati, una rete di percorsi ciclabili.

#### Art. 17.

##### *Procedimento semplificato*

1. I comuni che intendono adottare varianti parziali al piano regolatore generale, relative ad aspetti settoriali delle trasformazioni territoriali ed urbane, che richiedano soltanto la predisposizione di alcuni degli elaborati previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 16, per la natura e l'entità degli interventi da essi disciplinati, inoltrano alla provincia competente per territorio una richiesta contenente:

a) una relazione sugli obiettivi che si intendono conseguire con la variante da adottare;

b) l'elenco degli elaborati ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. La provincia delibera sulla richiesta del comune entro sessanta giorni dal suo ricevimento accogliendola, modificandola o respingendola.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la richiesta si intende respinta.

#### Art. 18.

##### *Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica*

1. Il piano regolatore generale deve prevedere:

a) una dotazione minima di superfici pubbliche o riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone territoriali omogenee, in rapporto agli abitati ed alle attività insediato e insediabili;

b) i limiti minimi e massimi di densità edilizia territoriale e le distanze minime tra le costruzioni, dalle strade o dai manufatti pubblici o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogenee, nonché i limiti di altezza degli edifici.

2. Il calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale avviene in base alla capacità insediativa teorica, che risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree previste dal piano stesso.

3. Per il calcolo della capacità insediativa teorica delle zone residenziali esistenti, per le quali il piano prevede il mantenimento dello stato di fatto, si assume come numero dei residenti il maggior valore tra quello corrispondente al 75% dei vani abitabili, al netto dei lotti indefiniti, e quello corrispondente al numero dei residenti insediati al momento dell'adozione del piano, purché non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'ampliamento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti ai sensi della lettera d) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, la capacità insediativa teorica si calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare mc. 120 di volume edificabile. Per le aree con destinazione d'uso turistica o turistico-residenziale, detta attribuzione è diminuita a mc. 80 per abitante.

5. Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti relativamente alle aree non comprese nelle zone di cui al comma 3, è pari al prodotto delle superfici edificabili di piano per il rispettivo indice di edificabilità fondiaria o territoriale.

#### Art. 19.

##### *Zone territoriali omogenee*

1. Il piano regolatore generale individua le zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 1444/1968.

2. Il piano regolatore generale può prevedere, anche agli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14, destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati delle singole zone territoriali omogenee. La dotazione complessiva degli standards di tali zone è determinata in base a quelli relativi alle diverse destinazioni d'uso.

3. Per gli interventi urbanistici o edilizi oggetto di convenzione con il comune, deve essere specificata nella convenzione stessa la percentuale massima di incidenza dei mutamenti ammissibili delle destinazioni d'uso, con la contestuale indicazione degli interventi per realizzare la corrispondente dotazione di standards.

4. Per le zone A e B la pianificazione deve essere rivolta: al recupero degli edifici esistenti ed alla riutilizzazione del patrimonio edilizio; al completamento delle zone parzialmente utilizzate; al completamento delle opere di urbanizzazione.

5. Il dimensionamento delle zone C si determina detraendo dal fabbisogno complessivo degli interventi edilizi la quota da soddisfare con gli interventi di recupero dell'esistente e con le nuove costruzioni previste nelle zone edificate B.

6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, comma 4, per le zone C l'intervento edilizio deve essere preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, mentre le norme di attuazione del piano regolatore generale stabiliscono i criteri della progettazione, obbligando al rispetto del tessuto viario ed edilizio e dell'ambiente circostante, ponendo limiti di altezza e distanza tra edifici, individuando tipologie e destinazioni d'uso, nonché la dotazione degli standards.

#### Art. 20.

##### *Piano attuativo per i servizi*

1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 15, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS).

2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni.

3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria di spesa;

b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catastali.

4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in vigore del PRG stesso.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che disciplinano i piani particolareggiati e, in particolare, quelle che ne regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia.

#### Art. 21.

##### *Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime*

1. I piani regolatori generali o i piani attuativi per i servizi devono prevedere aree pubbliche distinte, in particolare, in aree per i parchi urbani, per il verde di vicinato, per lo sport e per il gioco.

2. La dimensione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato o alla creazione di parchi urbani o al gioco o allo sport, deve essere tale da garantire la loro effettiva utilizzazione e rispettare inoltre le dotazioni obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.

3. Per la formazione di parchi urbani sono prescelte aree aventi, nell'ordine, le seguenti caratteristiche:

a) parco già formato;

b) facile accesso al pubblico e vicinanza al centro urbano;

c) prevalente assenza di colture agricole pregiate.

4. Negli strumenti urbanistici attuativi per le zone residenziali di nuova formazione devono essere previsti specifici spazi per il verde pubblico nella misura di almeno mq. 3 per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1444/1968 ed in essa non vanno ricomprese le aree destinate ad attrezzature sportive.

5. Per le distanze minime tra fabbricati si applica l'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968. Sono fatte salve le maggiori distanze stabilite per le zone similie.

6. Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal piano regolatore generale.

### TITOLO III

## PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### Capo I

#### PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

#### Art. 22.

##### *Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR*

1. La giunta regionale predisporre lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale.

2. Lo schema del piano è adottato dalla giunta regionale.

3. Lo schema adottato ai sensi del comma 2 è pubblicato in un apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione; gli allegati sono contestualmente depositati presso la sede delle province, delle comunità montane e dei singoli comuni, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

4. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti od associazioni possono presentare osservazioni alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.

5. La giunta regionale, dopo aver acquisito il parere del comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al consiglio, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.

6. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati presso la sede della giunta regionale.

7. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

#### Art. 23.

##### *Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR*

1. Le osservazioni allo schema del PPAR adottato possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente ai casi espressamente indicati dal piano medesimo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13.

2. Dette osservazioni sono prese in considerazione dal consiglio regionale singolarmente o per gruppi omogenei.

3. Il piano paesistico del Conero di cui al comma 6 dell'articolo 8 è adottato e approvato con le procedure di cui al presente articolo e al precedente articolo 22.

### Capo II

## PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

#### Art. 24.

##### *Procedimento di formazione del PIT*

1. La giunta regionale predisporre lo schema di piano entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22.

2. Lo schema di piano è adottato dalla giunta regionale e pubblicato in un apposito supplemento speciale nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Gli allegati sono depositati presso la sede delle province e delle comunità montane a disposizione degli interessati.

4. Per le successive fasi di formazione del piano si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 22.

5. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con le procedure di cui al presente articolo.

### Capo III

## PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

#### Art. 25.

##### *Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC*

1. Alla predisposizione e adozione del PTC provvedono le province. Le province assicurano, fin dalla fase iniziale di predisposizione del piano, la partecipazione dei comuni. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo.

2. Lo schema del PTC, dopo l'adozione da parte della provincia, è pubblicato in un apposito supplemento del bollettino ufficiale della Regione ed è depositato presso la sede della provincia, dei comuni e delle comunità montane compresi nell'area oggetto del piano medesimo.

3. Lo schema del PTC è sottoposto a parere della conferenza provinciale delle autonomie. Fino alla data di istituzione della conferenza, sullo schema adottato la provincia richiede ai comuni e alle comunità montane, prefissando un congruo termine, pareri. Possono, altresì, essere presentate osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 22 e dal comma 1 dell'articolo 23.

4. La provincia procede, entro i successivi novanta giorni, all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 e delibera l'adozione definitiva del PTC.

5. Il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale al fine di accertarne la conformità al PPAR e al PIT e il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.

6. La conformità è accertata entro duecentoquaranta giorni con decreto del presidente della giunta, previo parere del comitato regionale per il territorio e della commissione consiliare competente. L'inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole del CRT, produce gli effetti della declaratoria di conformità.

7. La provincia delibera l'approvazione del PTC entro sessanta giorni dal decreto regionale di conformità. La pubblicazione e il deposito avvengono in conformità a quanto previsto dal comma 2.

8. In caso di dichiarazione di non conformità, la provincia si adegua al rilievi della Regione entro il termine di centotrenta giorni dal ricevimento del relativo decreto.

9. Decorso tale termine la delibera di adozione del PTC esaurisce i propri effetti ed il piano deve essere riadottato dalla provincia secondo quanto previsto dal presente articolo.

10. All'adeguamento o variazione del PTC si procede a norma del presente articolo.

## Capo IV

## PIANO REGOLATORE GENERALE

## Art. 26.

*Formazione ed adozione del piano regolatore generale*

1. Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio comunale.
2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano regolatore è depositato a disposizione del pubblico; per trenta giorni, presso la segreteria del comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione di apposito avviso sulle pagine locali di almeno due giornali quotidiani di diffusione regionale.
3. Entro sessanta giorni successivi al deposito chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del piano regolatore adottato.
4. Il comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Nei successivi trenta giorni il sindaco trasmette alla provincia il piano adottato, unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni del comune.

## Art. 27.

*Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale*

1. La provincia, entro centottanta giorni dal ricevimento del piano regolatore generale, sentito il parere del comitato provinciale per il territorio, adotta una delle seguenti determinazioni:
  - a) approvazione del piano;
  - b) approvazione del piano con proposta di modifiche al comune;
  - c) restituzione del piano al comune per la rielaborazione.
2. La provincia approva il piano regolatore generale comunale quando accerta la sua conformità alle previsioni dei piani e programmi territoriali sovraordinati.
3. Le varianti agli strumenti urbanistici generali che costituiscono adeguamento agli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/1968, nonché i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in variante agli strumenti urbanistici generali, sono approvati dalla provincia entro e non oltre il termine di centocinquanta giorni dalla loro ricezione; trascorso detto termine senza che la provincia abbia provveduto a comunicare al comune le proprie determinazioni, le varianti si intendono approvate, purché interessanti aree non vincolate in base a prescrizioni di base del PPAR e non contrastanti con le prescrizioni del PIT e del PTC ovvero successive all'adeguamento al PPAR ed eccettuate i casi in cui riguardino zone comprese negli elenchi delle bellezze naturali o i sottosistemi territoriali di tipo A definiti dal PPAR.

## Art. 28.

*Approvazione del piano regolatore generale con modifiche*

1. La provincia approva il piano regolatore generale condizionatamente all'accoglimento da parte del comune delle modifiche espressamente indicate, quando accerta che i criteri informativi e le caratteristiche del piano stesso sono conformi alle previsioni del PPAR, del PIT e del PTC, ma si rendono necessarie particolari modificazioni ed integrazioni, quali:
  - a) il rispetto di specifici vincoli e prescrizioni contenuti nel PPAR, nel PIT e nel PTC;
  - b) l'accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione di cui all'articolo 26 e che abbiano ottenuto il parere favorevole del comune ma non siano state recepite negli elaborati o nelle norme di attuazione del piano;
  - c) l'osservanza dei limiti e dei rapporti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 21.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della provincia, il comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è approvato con provvedimento dell'amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal comune, la provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse.

3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, senza che il comune abbia assunto alcuna determinazione, il piano si intende non approvato ed è restituito per la rielaborazione.

## Art. 29.

*Restituzione*

1. Ove la provincia accerti che i criteri informativi e le caratteristiche essenziali del piano regolatore generale sono difformi dalle previsioni del PPAR, del PIT e del PTC, lo restituisce al comune per la rielaborazione.

## TITOLO IV

## STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

## Art. 30.

*Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi*

1. I piani attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono adottati dal consiglio comunale e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione, al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni.
2. La giunta comunale sottopone all'approvazione del consiglio dei piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ai sensi del comma 1.
3. Il consiglio comunale approva definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate.

## Art. 31.

*Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi*

1. I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi ed i piani di recupero contengono:
  - a) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse generale;
  - b) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
  - d) l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull'edificato;
  - e) i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione.

## Art. 32.

*Comparti edificatori*

1. I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto.

2. Decorso inutilmente un anno dall'individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, il comune può procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due tetti del valore degli immobili compresi nel comparto.

3. La costituzione del consorzio è titolo per la espropriazione degli immobili rimanenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. Gli immobili espropriati sono ceduti al consorzio così costituito in proprietà al prezzo corrispondente alle indennità di espropriazione corrisposte aumentate delle sole spese della procedura espropriativa.

4. Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge si osservano, per la costituzione del consorzio di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione dello statuto di esso, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 16 in quanto applicabili.

## Art. 33.

*Contenuto dei piani di lottizzazione*

1. I piani di lottizzazione contengono gli elementi di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 31.

2. La convenzione relativa ai piani di lottizzazione prevede:

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10/1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito.

Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'articolo 11 della legge 10/1977 e le modalità per il trasferimento delle opere al comune;

c) i progetti planivolumetrici degli edifici e i progetti esecutivi delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'articolo 4 della legge 10/1977;

d) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione in armonia con i programmi di attuazione;

e) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

## Art. 34.

*Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi*

1. I piani di cui al comma 1 dell'articolo 31, sono di norma costituiti dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:

a1) le analisi e le ricerche svolte;

a2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;

a3) la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;

a4) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità;

b) la copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area interessata;

c) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planialtimetriche, contenente i seguenti elementi:

c1) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità ed ai parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

c2) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;

c3) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili;

c4) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;

d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

e) l'eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;

f) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all'esproprio;

g) le norme tecniche di attuazione del piano;

h) il riepilogo informativo statistico di cui al comma 1 dell'articolo 35.

2. I piani di lottizzazione sono inoltre corredati dallo schema di convenzione da stipulare con il comune.

3. Fin dal primo esame da parte dei consigli comunali e per l'intero svolgimento delle procedure ad essi relative, gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 1 debbono essere corredati dalla documentazione di cui al presente articolo.

## Art. 35.

*Riepilogo informativo statistico*

1. Al fine della programmazione dell'uso del territorio i comuni trasmettono alla provincia copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale che lo adotta definitivamente.

2. I comuni trasmettono inoltre alla provincia il riepilogo informativo statistico dei dati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti: tale riepilogo va comunque trasmesso unitamente alla deliberazione di adozione, anche di variante, di tali strumenti urbanistici generali.

3. Le province trasmettono i dati ricevuti, ai sensi del presente articolo, alla giunta regionale, la quale assicura l'utilizzazione dei dati da parte degli enti locali e presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione urbanistica nella regione.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva modelli che i comuni utilizzano per la redazione dei riepiloghi informativi statistici di cui al presente articolo.

## Art. 36.

*Pareri obbligatori*

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo e, in particolare, per quanto concerne i pareri obbligatori antecedenti alla adozione definitiva e gli adempimenti susseguenti alla pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali previste dalla vigente legislazione per i singoli piani attuativi di cui all'articolo 4.

## Art. 37.

*Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica*

1. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come bellezze naturali, devono essere corredati oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 34 dei seguenti elementi:

a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate in sede di compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;

b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;

c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografica in scala non inferiore a 1:500;

d) tavole di progetto che illustrino:

d1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;

d2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;

d3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.

2. I comuni adottano tali piani previo parere della commissione edilizia integrata di cui al successivo comma 2 dell'articolo 61.

#### TITOLO V

#### MISURE DI SALVAGUARDIA

##### Art. 38.

*Misure di salvaguardia dei PPAR, dei PIT e dei PTC*

1. Dalla data di adozione del PPAR e dei PTC, sono sospesi:

a) l'esame e le deliberazioni sui piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni dei piani adottati;

b) l'adozione definitiva dei piani di attuazione di cui all'articolo 4 della presente legge relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni dei piani adottati;

c) il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti equipollenti per opere ed interventi in contrasto con le disposizioni dei piani adottati aventi l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 13.

2. Dalla data di adozione del PIT sono sospesi gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1 ed ogni altro adempimento attuativo relativo ad opere pubbliche e di interesse pubblico di rilevanza regionale previste da piani, programmi, progetti, in contrasto con le previsioni del PIT.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di adozione del PPAR è altresì sospeso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per opere ed interventi non conformi alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 5 dell'articolo 8.

4. Con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi, relative al PPAR, cessano di avere efficacia i provvedimenti statali e regionali previsti dagli articoli 1-ter e 1-quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.

##### Art. 39.

*Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali*

1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relative varianti si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

2. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico è restituito al comune per la rielaborazione o, comunque, non è approvato.

3. In caso di approvazione condizionata alle modifiche di cui al precedente articolo 28, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non possono essere assentite le domande di concessione o di autorizzazione in contrasto con il piano fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico stesso, e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

##### Art. 40.

*Norme speciali*

1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica e popolare.

2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i procedimenti di variazione previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 si applicano in ogni caso anche alle opere pubbliche che non sono di competenza del comune.

#### TITOLO VI

#### PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

##### Art. 41.

*Funzione dei PPA*

1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA), delimita le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dal presente titolo, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali dando priorità alle aree non sature dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.

##### Art. 42.

*Validità dei PPA*

1. Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi stabiliti dal PPA le cui previsioni sono riferite ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

##### Art. 43.

*Comuni obbligati*

1. Sono obbligati a dotarsi di PPA i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti nonché i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, inclusi in un elenco approvato dalla giunta regionale con riferimento al terzo comma dell'articolo 13 della legge 10/1977 e al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, sulla base dei seguenti criteri: particolare espansione industriale e turistica; territorio situato nella fascia costiera.

2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Tale elenco conserva validità fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento delle province ai quali devono essere allegati elenchi analoghi.

4. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 i comuni obbligati a dotarsi di PPA sono quelli non indicati nell'elenco allegato alla presente legge.

##### Art. 44.

*Contenuti del PPA*

1. Il PPA è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio-economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub-regionale.

2. Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il PPA contiene:

a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con l'indicazione della capacità insediativa residua delle zone edificabili, sia residenziali sia produttive, ivi compresa quella risultante da operazioni sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente;

b) la valutazione dei fabbisogni da soddisfare attraverso il PPA per i vari tipi di insediamento, con la delimitazione delle aree oggetto degli interventi nell'ambito delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968;

c) le previsioni delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche da attuarsi nel periodo di validità del PPA, anche derivanti da eventuali fabbisogni progressivi, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle che, pur esistenti all'atto dell'adozione del programma, debbano essere adeguate o migliorate;

d) la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera c), corredata dalla indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

3. Per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del PPA e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsioni del PPA.

#### Art. 45.

##### Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del PPA sono:

a) una copia della planimetria dello strumento urbanistico generale con la delimitazione delle aree incluse nel PPA;

b) una relazione illustrativa delle motivazioni del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma, contenente, fra l'altro, specifici riferimenti agli aspetti finanziari della attuazione;

#### Art. 46.

##### Procedure

1. I comuni obbligati a dotarsi del PPA, previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione del consiglio comunale.

2. I comuni inclusi per la prima volta negli elenchi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43, adottano il PPA entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'elenco medesimo.

3. Immediatamente dopo l'adozione, il PPA è pubblicato nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

4. Nei successivi quindici giorni gli interessati possono proporre osservazioni scritte al consiglio comunale, il quale, entro gli ulteriori quindici giorni approva in via definitiva il PPA.

5. Copia del PPA approvato è trasmessa per conoscenza alla provincia.

6. I comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico vigente, approvano il PPA contestualmente all'adozione del piano urbanistico o della sua variante.

7. Nelle more delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti il PPA è attuato nel rispetto delle norme che regolano l'attività edilizia in pendenza di dette procedure.

#### Art. 47.

##### Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi

1. Nel periodo di validità, il PPA può essere variato, con le procedure previste dall'articolo 46, solo in caso di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

2. Alla scadenza del PPA il consiglio comunale approva la relazione finale con la specificazione delle opere di competenza pubblica e privata, attuate o in corso di attuazione e delle aree rimaste inutilizzate.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del PPA il consiglio comunale, tenendo conto della relazione di cui al comma 2, approva il nuovo programma secondo la procedura di cui all'articolo 46 della presente legge.

4. Non sono comunque ammesse varianti nell'ultimo anno di validità del PPA.

#### Art. 48.

##### Potere sostitutivo

1. Nel caso in cui il comune obbligato non provveda entro i termini previsti dai precedenti articoli 46 e 47 all'approvazione del PPA, la provincia salvo il caso di proroga non superiore a tre mesi, nomina un commissario *ad acta* per la formazione del PPA e per la convocazione del consiglio comunale ai fini della relativa deliberazione.

2. Ove l'approvazione del programma non avvenga, per qualsiasi causa, entro sessant'anni dalla data di convocazione del consiglio comunale, disposta ai sensi del comma 1, il commissario provvede direttamente agli adempimenti di competenza del consiglio comunale di cui all'articolo 47.

#### Art. 49.

##### Notizie al pubblico

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del PPA il sindaco provvede, mediante avviso pubblico, ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato le istanze di concessione in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale e del PPA medesimo, a presentarle prima della scadenza suindicata, con contestuale avvertimento che, in difetto, l'area interessata dalle concessioni non richieste risulterà suscettibile di espropriazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.

#### Art. 50.

##### Espropriazione

1. Il comune può procedere all'espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del PPA gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi del precedente articolo 32, non abbiano presentato per le aree individuate ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredate degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal successivo articolo 69.

2. Il consiglio comunale sulla scorta della relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 47, decide se procedere all'esproprio delle aree di cui al comma 1 o se inserire tali aree nel successivo PPA.

3. Il reinserimento della stessa area può essere operato una sola volta.

4. Alle espropriazioni si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

5. Le aree espropriate conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi.

6. Le aree espropriate, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate dal comune:

a) direttamente, quando debbano essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;

b) per interventi di edilizia residenziale pubblica;

c) per l'edilizia convenzionata ex articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da realizzarsi da parte di concessionari che si rendano assegnatari in base ad asta pubblica.

7. Le aree espropriate destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

## Art. 51.

*Rilascio delle concessioni*

1. I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei PPA e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2. Fino all'approvazione del PPA, fatti salvi gli interventi e le opere di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.

3. Per le aree non comprese nei PPA i comuni possono rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie quando si tratta di opere e di interventi:

a) previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali;

c) previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative a superfici da destinare ad esercizi di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 possono essere rilasciate solo successivamente all'acquisizione del nulla osta della giunta regionale e soltanto per le quantità da esso indicate.

## TITOLO VII

## STRUTTURE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## Art. 52.

*Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province*

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con la presente legge è istituito un apposito fondo. Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e per il personale necessari all'esercizio delle funzioni medesime.

## Art. 53.

*Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni*

1. Allo scopo di favorire la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, del PIT e del PTC è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese a tal fine occorrenti.

2. Con apposito atto amministrativo consiliare sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

## Art. 54.

*Comitato regionale per il territorio*

1. È istituito il comitato regionale per il territorio.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore all'uopo delegato. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato, la presidenza è assunta dal dirigente del servizio urbanistica e cartografia.

3. Il comitato è composto:

a) da sette esperti, rispettivamente, nelle discipline relative all'economia, alla pianificazione territoriale, ai lavori pubblici, alla tutela del suolo, dell'ambiente naturale, dei beni culturali e ambientali, eletti dal consiglio regionale tra persone di comprovata esperienza e professionalità;

b) dai dirigenti dei servizi urbanistica e cartografia, tutela e risanamento ambientale, lavori pubblici, agricoltura e programmazione della regione, o da funzionari addetti ai servizi medesimi, da loro delegati;

c) dal coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

d) da tre esperti in materia di pianificazione territoriale, designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCHEM.

4. Il comitato regionale per il territorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio regionale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del comitato stesso.

5. Le funzioni di segretario del comitato regionale sono svolte da un funzionario della regione designato dalla giunta, senza diritto di voto. La giunta regionale assicura i mezzi e il personale per l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato.

6. Ai componenti il comitato regionale spettano il rimborso spese, il trattamento di missione e le indennità di presenza previsti per i componenti del comitato urbanistico regionale dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 55.

*Comitato provinciale per il territorio*

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio.

2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore competente in materia. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato la presidenza è assunta dal responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica.

3. Il comitato provinciale è composto da:

a) quattro esperti in pianificazione territoriale, eletti dal consiglio provinciale tra persone di comprovata esperienza e professionalità;

b) il responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica o funzionario delegato;

c) il dirigente del servizio urbanistica e cartografia della regione e il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio o funzionari da loro delegati;

d) il coordinatore provinciale del corpo forestale dello Stato o un suo delegato;

e) due esperti in materia di pianificazione editoriale designati dall'ANCI e dall'UNCHEM.

4. Il comitato provinciale per il territorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio provinciale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo dello stesso.

5. Le funzioni di segretario del comitato provinciale sono svolte da un funzionario della provincia designato dalla giunta, senza diritto di voto.

6. Ai componenti del comitato provinciale per il territorio spettano i compensi stabiliti con apposito atto dall'amministrazione provinciale, entro i limiti massimi previsti per i componenti del comitato regionale per il territorio ai sensi del comma 6 dell'articolo 54 della presente legge.

## Art. 56.

*Riunioni dei comitati*

1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.

2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.

3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto.

## Art. 57.

*Funzioni del comitato regionale*

1. Il comitato regionale per il territorio è organo consultivo della regione nelle materie di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In particolare, il comitato esprime parere obbligatorio ma non vincolante:

a) sui piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'articolo 64 della presente legge, nonché sui piani regionali; di cui alle lettere a) e b) comma 2 dell'articolo 2 della presente legge;

b) sui piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15 della legge 142/1990 e alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1972, n. 8 per il comitato urbanistico regionale, dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 24 per la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 37, per la commissione tecnica per le cave ed esprime il parere di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

4. Il comitato urbanistico regionale, la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, nonché la commissione tecnica per le cave cessano le proprie funzioni dalla data di insediamento del comitato regionale per il territorio.

## Art. 58.

*Funzioni del comitato provinciale*

1. Il comitato provinciale per il territorio è organo consultivo della provincia nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

2. In particolare, il comitato provinciale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli strumenti urbanistici comunali, sui regolamenti edilizi e sulle loro varianti.

## Art. 59.

*Funzionamento dei comitati*

1. Il comitato regionale per il territorio e i comitati provinciali per il territorio sono convocati dai rispettivi presidenti.

2. Essi devono essere convocati, secondo le rispettive competenze, quando lo richiedono la giunta regionale o provinciale. Il comitato regionale può essere inoltre convocato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Le convocazioni debbono essere disposte con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.

4. Le sedute dei comitati sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.

5. Le decisioni dei comitati ed i relativi verbali debbono essere tempestivamente comunicati ai presidenti delle amministrazioni che hanno richiesto il parere. Copia delle decisioni dei comitati provinciali per il territorio debbono essere trasmesse al presidente della giunta regionale.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva e, per i comitati provinciali, le amministrazioni provinciali, può fornire indicazioni ed orientamenti agli enti locali, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 60.

*Conferenza dei comitati per il territorio*

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio in seduta congiunta, della quale assume la presidenza.

2. In tale sede si esaminano i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio al fine di garantire, in particolare, l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni medesime.

3. Le decisioni assunte in tale sede sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e sono vincolanti per i comitati stessi.

4. La giunta regionale, previo parere della conferenza di cui al presente articolo, stabilisce con apposito atto le modalità di funzionamento della conferenza stessa.

## TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

## Art. 61.

*Organi comunali*

1. I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

2. Gli atti inerenti a tale esercizio sono emessi previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali, designati dal consiglio comunale.

3. I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio del comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

4. I provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 6 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli concessivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.

## Art. 62.

*Pareri della soprintendenza*

1. Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della legge 1<sup>a</sup> giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali eventualmente difformi cessano di avere applicazione nel territorio della regione Marche.

## Art. 63.

*Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela*

1. Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dal comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54.

2. Gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo della legge 1497/1939 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e notificati ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge.

3. Gli elenchi di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo della legge 1497/1939 sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione e successivamente approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che decide contestualmente sulle eventuali opposizioni e osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 2, ultimo comma e 3 della legge medesima. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli elenchi approvati ai sensi dei commi 2 e 3 sono definitivi.

5. Gli enti locali e le altre istituzioni, i cittadini e le organizzazioni sociali, possono inoltrare alla Regione proposte e osservazioni in relazione ai vincoli da istituire, alle loro modificazioni e in generale in ordine alla tutela dell'ambiente.

6. La regione assicura la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 nel procedimento amministrativo di istituzione e modificazione dei vincoli, nonché nella fase della programmazione degli interventi.

#### Art. 64.

##### *Piani territoriali paesistici*

1. La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici dopo avere acquisito il parere obbligatorio del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 e sentiti i comuni interessati.

2. Per la pubblicazione e il deposito si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 1497/1939.

3. I piani territoriali paesistici sono approvati dal consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale approvazione ha carattere definitivo.

#### Art. 65.

##### *Rinvio a norme statali*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, intendendosi sostituita al «ministro» o «ministero» la «giunta regionale».

#### Art. 66.

##### *Proventi delle sanzioni*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del precedente articolo 6 sono utilizzati dai comuni per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni loro delegate con il predetto articolo.

### TITOLO IX

#### CONCESSIONE EDILIZIA

#### Art. 67.

##### *Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale*

1. La lettera a) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è applicata nel modo seguente: «nelle opere di cui al punto a) dell'articolo 9 predetto sono compresi gli accessori agricoli e gli impianti agricoli per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale o da imprenditori agricoli associati. In caso diverso il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella g) del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 «Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione».

#### Art. 68.

##### *Limiti alle concessioni in deroga*

1. Il nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso:

a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1988, n. 1444;

b) per concessioni in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona, per le quali si provvede con specifiche varianti allo strumento urbanistico;

c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13.

2. Tale nulla-osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;

b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanzialmente motivato;

c) il volume o la superficie utile assenti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;

d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.

#### Art. 69.

##### *Mancato rilascio della concessione*

1. Eccettuato il caso in cui si applica l'istituto del silenzio assenso, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al presidente della provincia.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della provincia invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.

3. Scaduto inutilmente il termine assegnato, la provincia nomina un commissario «ad acta», che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni dalla data della nomina.

#### Art. 70.

##### *Decadenza della concessione*

1. Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata, corredata di ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 10/1977, nonché a iniziare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine suddetto.

### TITOLO X

#### ONERI DI URBANIZZAZIONE

#### Art. 71.

##### *Riduzione degli oneri di urbanizzazione*

1. Sulla base di quanto stabilito dal punto c) del comma 2 dell'articolo 44 della presente legge, comuni dotati di PPA possono ridurre fino a un massimo del 25% l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata a seguito dell'applicazione della tabella L del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.

2. I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono applicare la riduzione di cui al comma 1 anche se non dotati di PPA.

## Art. 72.

*Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione*

1. La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi di costruzione, con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta.

2. Ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministro dei lavori pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.

## TITOLO XI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 73.

*Directive*

1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui si attengono gli enti delegati.

2. La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.

3. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

## Art. 74.

*Disposizione finale*

1. Le province adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 75.

*Norma transitoria*

1. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, presentati alla Regione entro il 10 maggio 1992, sono approvati dalla Regione.

2. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti presentati successivamente alla data del 10 maggio sono trasmessi alle province che provvedono alla loro approvazione secondo le norme previste dalla presente legge.

3. A tal fine, le province, fino alla costituzione dei comitati provinciali per il territorio di cui all'articolo 55, si avvalgono del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 o, fino alla sua costituzione, del comitato urbanistico regionale di cui alla legge regionale 2 novembre 1972, n. 8.

4. Il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale sono indicati gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, la cui approvazione rimane, ai sensi del comma 1, di competenza della Regione. Tale decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 76.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 52, il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale

19 novembre 1991, n. 34 è aumentato, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Per la concessione di contributi per le attività previste dall'articolo 53 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa di 1.000 milioni; i contributi relativi all'anno 1992 sono destinati, quanto a lire 300 milioni per la redazione del PTC e quanto a lire 700 milioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei PPAR, PIT e PTC; per gli anni 1993 e 1994 la ripartizione delle disponibilità tra le anzidette finalità sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le disponibilità finanziarie rivenienti dalla cessazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 34, già stabilite in lire 6.000 milioni per l'anno 1991, in lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 4.000 milioni per l'anno 1993 conseguente alla abrogazione dell'articolo 2 della medesima legge regionale 34/1991, sono destinate al finanziamento delle spese per la redazione della cartografia prevista dall'articolo 16 della presente legge; in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 pari a lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1992, mediante riduzione, per lire 100 milioni, dello stanziamento del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1 e, per lire 1.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 14 dell'elenco 3;

b) per gli anni 1993 e 1994, mediante riduzione, per i medesimi importi, degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico degli stessi capitoli, utilizzando le proiezioni dei medesimi accantonamenti, relativi ai detti anni;

c) per gli anni successivi al 1994, si provvederà mediante impiego di una quota parte della somma che sarà assegnata alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

5. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 52 sono iscritte:

a) per l'anno 1992, in aumento delle disponibilità recate dal capitolo 2114103 del bilancio di previsione del detto anno, che modifica la propria denominazione nella seguente «Fondo per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alle province in materia urbanistica»;

b) per gli anni successivi in aumento dei capitoli corrispondenti.

6. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 53 sono iscritte:

a) per l'anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio con le sottoindicate denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

capitolo 2114206 «Contributi alle province nelle spese per la redazione dei piani territoriali di coordinamento, PTC», lire 300 milioni;

capitolo 2114207 «Contributi ai comuni nelle spese per l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), dei piani integrati territoriali (PIT) e ai piani territoriali di coordinamento (PTC)», lire 700 milioni;

b) per gli anni 1993 e 1994, a carico dei capitoli corrispondenti.

7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti, rispettivamente, di lire 100 milioni e di lire 1.000 milioni.

8. Alla spesa per la redazione della cartografia, di cui all'articolo 16 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 2114205 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 e, per l'anno 1993, con lo stanziamento del capitolo corrispondente.

## Art. 77.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 2 novembre 1972, n. 8; legge regionale 26 aprile 1979, n. 18; legge regionale 16 maggio 1979, n. 19; legge regionale 9 dicembre 1982, n. 41; legge regionale 21 agosto 1984, n. 24; legge regionale 8 giugno 1987, n. 26;

legge regionale 20 aprile 1988, n. 11; legge regionale 19 aprile 1990, n. 22, fatta eccezione per gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28; legge regionale 20 novembre 1990, n. 54; articoli 2, 3 e 6, commi 3, 7 e 9 lettera c), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 34; la tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1992, n. 6, per la parte riferita al servizio urbanistica e cartografia.

2. Restano valide sia nell'ammontare sia nella durata temporale le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nel comma 1.

#### Art. 78.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 5 agosto 1992

GIAMPAOLI

(Omissis).

92R0821

#### LEGGE REGIONALE 19 agosto 1992, n. 35.

Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1992, n. 82 concernente: «Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 71 del 21 agosto 1992)

(Omissis).

92R0822

#### LEGGE REGIONALE 1° settembre 1992, n. 36.

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 2: «Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

##### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 2, è sostituito dal seguente:

«10. La commissione giudicatrice del concorso interno è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

a) da un dirigente regionale di ruolo appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, che la presiede;

b) da un presidente degli ERSU designato congiuntamente dai presidenti degli enti medesimi;

c) da un esperto nelle materie oggetto del concorso;

d) da un dirigente regionale di ruolo;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali aziendali del personale della Regione designato congiuntamente.

Funge da segretario un dipendente regionale di ruolo con qualifica funzionale non inferiore alla settima».

#### Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 1° settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0823

#### LEGGE REGIONALE 1° settembre 1992, n. 37.

Modifiche e finanziamento della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

##### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'articolo 52 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, è così sostituito:

#### «Art. 52.

Interventi per la realizzazione di strutture residenziali e a favore degli anziani

1. La regione, per il triennio 1988/1990, concorre alla realizzazione, adeguamento, ammodernamento e completamento delle seguenti strutture immobiliari per anziani:

a) case protette;

b) comunità alloggio;

c) case di riposo;

d) strutture per servizi semiresidenziali».

#### Art. 2.

1. Per il concorso della Regione nelle spese per la realizzazione, adeguamento, ammodernamento e completamento, delle strutture immobiliari per anziani, di cui all'articolo 52 della legge regionale 43/1988, è autorizzata per il biennio 1992/1993, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e lire 4.000 milioni per l'esercizio 1993.

## Art. 3.

Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

## Precedenza e riserva

1. I contributi sono concessi con precedenza per gli interventi sulle strutture esistenti che presentino progetti finalizzati a:

- a) il completamento;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento dei servizi tecnici alle norme di sicurezza;
- c) la ristrutturazione degli ambienti, l'installazione e l'adeguamento dei servizi igienico sanitari;
- d) l'adeguamento agli standards strutturali di cui all'articolo 9 della legge regionale 43/1988.

2. Almeno il 10% dell'intero stanziamento annuale è riservato alle finalità di cui all'articolo 53, comma 2.

3. Qualora il totale dei contributi concessi per le finalità di cui al comma 2 non raggiunga la disponibilità della riserva le somme non impegnate sono utilizzate per la concessione dei contributi relative alle strutture di cui all'articolo 52a.

## Art. 4.

Le domande per l'ammissione ai contributi devono essere presentate alla giunta regionale, servizio servizi sociali, dai soggetti pubblici e privati indicati all'articolo 53, comma 3, della legge regionale 43/1988:

- a) per l'anno 1992 entro il 30 gennaio 1993;
- b) per l'anno 1993 entro il 30 gennaio 1993.

2. Le domande per i contributi regionali devono essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 54 della legge regionale 43/1988. Le domande presentate dopo il 30 gennaio 1990 e fino all'entrata in vigore della presente legge, pertanto vanno ripresentate.

3. Per gli anni 1992 e 1993 il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da presentarsi entro il 30 marzo 1993, approva il piano di riparto entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.

## Art. 5.

1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 2 si provvede nel modo che segue:

a) per la quota relativa all'anno 1992 pari a lire 6.000 milioni, mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento partita 15 dell'elenco 3;

b) per la quota relativa all'anno 1993, mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 5100202, all'uopo utilizzando la proiezione dello stesso accantonamento 15 dell'elenco 3.

2. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso finanziario della regione previsto dalla presente legge è relativo al primo anno di applicazione sono iscritte a carico del capitolo 2253209 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione «Concorso finanziario della regione nelle spese per la realizzazione, l'adeguamento e completamento, l'ammodernamento di strutture immobiliari per anziani» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 6.000 milioni; per gli anni successivi, i relativi stanziamenti saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 6.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 1° settembre 1992

GIAMPAOLI

## LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 38.

## Suppressione delle associazioni dei comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 61, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le associazioni dei comuni, costituite ai sensi della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1993 e le relative funzioni sono delegate o attribuite agli enti locali indicati dal successivo articolo 3.

## Art. 2.

1. Dalla data di cui all'articolo 1 decadono tutti gli organi delle associazioni dei comuni, ad eccezione dell'assemblea generale che rimane in carica esclusivamente per i compiti previsti dall'articolo 5, comma 2.

2. Il presidente dell'associazione assume le funzioni di commissario per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di commissario sono svolte dal sindaco del comune già sede dell'associazione.

3. Al commissario competono le indennità già spettanti al presidente dell'associazione dei comuni.

## Art. 3.

1. Le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dei luoghi e tartufi, già delegate ai comuni con l'obbligo di esercitarle in forma associata tramite associazioni dei comuni, sono attribuite alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

2. In attesa della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le altre funzioni ed i compiti già spettanti alle associazioni dei comuni sono delegate alle comunità montane e, per il restante territorio, ai comuni.

3. Al fine di promuovere il mantenimento della gestione in forma associata delle funzioni in atto delegate dalla Regione o affidate dai comuni stessi all'associazione, l'ufficio di presidenza, entro il 31 dicembre 1992, su conforme parere dei sindaci dei comuni riuniti in assemblea, predispone un apposito programma da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali competenti. Fino a quando non diventino operative le conseguenti determinazioni dei comuni, il commissario assicura l'esercizio delle funzioni delegate già dalla Regione e la continuità dei servizi già affidati dai comuni all'associazione. Il commissario cessa comunque dalle funzioni il 30 giugno 1993.

4. Restano ferme le funzioni delegate, dalla Regione o affidate dai comuni alle comunità montane.

## Art. 4.

1. Entro il 31 dicembre 1992 l'ufficio di presidenza dell'associazione, sentiti i sindaci, approva un piano di liquidazione dell'associazione.

2. Il personale assegnato all'associazione riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza entro il 30 giugno 1993.

3. Il personale di ruolo dell'associazione è trasferito nel ruolo unico regionale con decorrenza dalla data di soppressione delle associazioni di comuni.

4. Alla cessazione delle funzioni del commissario, di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni succedono con vincolo di solidarietà, in tutti i restanti rapporti attivi e passivi che facevano capo alle discolte associazioni dei comuni, anche in deroga alle norme statutarie delle singole associazioni.

#### Art. 5:

1. Le elezioni dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e delle aziende di promozione turistica, dei rappresentanti in seno all'assemblea dei consorzi di bonifica, nonché per l'elezione o la nomina, già di competenza dell'associazione dei comuni, di rappresentanti in seno ad altri organismi è effettuata da un'apposita assemblea dei sindaci dei comuni già facenti parte dell'associazione medesima.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, la elezione del comitato dei garanti e di un componente con funzioni di presidente del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali è effettuata da parte dell'assemblea generale e secondo le modalità, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 aprile 1991, n. 111 e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'assemblea generale è convocata e presieduta dal sindaco del comune già sede dell'associazione.

#### Art. 6.

1. La L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 è abrogata per la parte riferita alle associazioni dei comuni con decorrenza 1° luglio 1993.

2. All'articolo 18 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province».

3. L'articolo 20 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:

«1. Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale, competono alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province con decorrenza 1° gennaio 1993; la tassa è corrisposta mediante versamento alla tesoreria di detti enti».

4. Il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0825

### LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 39.

Attuazione del Programma integrato mediterraneo nella regione Marche - PIM Marche - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 32 e della legge regionale 3 settembre 1991, n. 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per l'attuazione della seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo nella Regione Marche, PIM Marche, come risulta modificato per effetto della decisione della Commissione delle Comunità

europee in data 16 dicembre 1991, C(91) n. 3020/11, le tabelle A, B e C allegata alla L.R. 3 settembre 1991, n. 31 sono sostituite con le corrispondenti tabelle A, B e C allegata alla presente legge regionale.

#### Art. 2.

1. Per la realizzazione di elettrodotti rurali previsti nel Programma Integrato Mediterraneo Marche - PIM Marche - primo triennio 1988-1990 - sottoprogramma 2 «Agricoltura» - misura 2.6 «Infrastrutture rurali», è autorizzata la spesa di lire 1.032.560.000 quale maggiore quota di partecipazione nazionale derivante dalla mancata partecipazione alla spesa da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL).

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per la erogazione di finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3426207 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione «Contributi in conto capitale alle comunità montane e alle imprese nelle spese per la costruzione, l'adeguamento, il ripristino e il miglioramento di strade rurali, acquedotti rurali ed elettrodotti rurali, ivi comprese cabine di trasformazione», quota finanziata con il ricavato di mutui passivi e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.032.560.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 settembre 1992

GIAMPAOLI

(Omissis)

92R0826

### LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 40.

Attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche (Regolamento CEE 2052/1988 - obiettivo 5B).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche, Obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 25 novembre 1991 con decisione C(91)2655, da realizzarsi secondo le disposizioni finanziarie e le forme di cui agli allegati 1 e 2 della citata decisione comunitaria, nonché del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C' medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 settembre 1992

GIAMPAOLI

(Omissis).

92R0827

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 41.

**Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 75 dell'8 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 1, punto c), della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 2.000 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 16 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo 4234202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione «Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali, mediante contributi in conto capitale», con stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 2.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 settembre 1992

GIAMPAOLI

(Omissis).

92R0828

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 16.

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 e alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 15 luglio 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 48/1983 «Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive»*

1. L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1983 n. 48 è sostituito dal seguente:

*«Soggetti ed interventi ammissibili a contributo»*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi agli operatori che contraggono mutui di durata decennale nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli per:

a) la costruzione e la trasformazione di immobili da adibire ad attività ricettiva imprenditoriale avente le caratteristiche di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, con una capacità ricettiva minima di 60 posti letto per le aziende alberghiere e di 200 ospiti per quelle all'aria aperta;

b) la ristrutturazione e l'ampliamento delle aziende ricettive imprenditoriali in attività, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11;

c) l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi di arredi e attrezzature, delle aziende ricettive imprenditoriali di cui alla legge regionale n. 11/1982;

d) l'acquisto da parte del conduttore, che preveda anche interventi di miglioramento alle strutture, impianti e attrezzature, dell'immobile in cui egli abbia svolto da almeno cinque anni attività ricettiva come titolare di azienda in attività e classificata tra le aziende ricettive ai sensi della legge regionale n. 11/1982.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste da leggi statali o regionali.

3. Con riferimento allo stesso esercizio ricettivo non possono essere presentate ulteriori istanze fino a che non sia concluso il procedimento relativo all'istanza in trattazione».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

*«Operazioni finanziarie ammissibili a contributo»*

1. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli interventi previsti, con i seguenti limiti d'importo:

a) L. 1.500.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2;

b) L. 1.000.000.000 per gli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2;

c) L. 700.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 2.

## Art. 3.

## Modifica dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Ammontare del contributo*»

1. La misura del contributo regionale è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento al tasso di riferimento affettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di Credito, periodicamente fissato dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico-alberghiero, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto del 40 per cento.»

## Art. 4.

## Modifica dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Criteri di priorità*»

1. I contributi sono concessi sulla base, nell'ordine, delle seguenti priorità:

a) interventi di ristrutturazione, compresi quelli che comportino modesti ampliamenti, che determinano un aumento della capacità ricettiva dell'esercizio di almeno il 10 per cento;

b) interventi di cui all'art. 2, lettera b), relativi ad aziende ricettive all'aria aperta per l'adeguamento delle stesse alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 11/1982 e successive modificazioni e integrazioni;

c) interventi di cui all'art. 2, lettere b) e c), prevalentemente rivolti alla costruzione, ammodernamento o miglioramento di ristoranti, lavanderie o tavole calde, bar, sale convegni, sale comuni, impianti sportivi-ricreativi, aree o attrezzature di parcheggio, ad uso degli ospiti.

2. Per ciascuno dei casi sopra indicati viene data precedenza alle aziende ricettive ad apertura annuale ed agli interventi di cui sia dimostrata l'immediata cantierabilità: a parità di condizioni le istanze sono inserite secondo l'ordine con cui pervengono al protocollo regionale.

3. Per gli interventi di cui all'art. 21 lettera a), non può essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento previsto a bilancio.

4. La Giunta regionale può stabilire, su proposta della Commissione consultiva di cui all'art. 6, ulteriori priorità ai fini della concessione dei contributi.»

## Art. 5.

## Modifica dell'art. 6

1. L'art. 6, primo comma, numero 4) della legge regionale n. 48/1983, è sostituito dal seguente:

«4) un dirigente del Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive.»

2. Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive.»

## Art. 6.

## Modifica dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Inizio delle opere e degli acquisti*»

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per opere da iniziare ed acquisti da effettuare dopo la data di presentazione delle relative istanze.»

## Art. 7.

## Modifica dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Modalità per la richiesta dei contributi e istruttoria*»

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 gennaio di ogni anno, in originale al Presidente della Giunta regionale ed in copia all'Istituto di credito convenzionato prescelto ad essere corredate da:

- relazione che illustri la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'intervento;
- computo metrico estimativo e, per gli arredi ed attrezzature, dettagli preventivi di spesa;
- piano finanziario;
- elenco completo delle garanzie offerte.

2. Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione che verrà a gravare sull'immobile ai sensi dell'art. 10.

3. L'Istituto di credito prescelto effettua l'istruttoria bancaria nell'ordine di presentazione delle domande e trasmette, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, alla regione Liguria, il proprio motivato parere circa il loro accoglimento.

4. Successivamente le domande sono sottoposte all'esame della Commissione consultiva di cui all'art. 6 che ne verifica i requisiti di ammissibilità, anche sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 5, ed esprime il proprio motivato parere.»

## Art. 8.

## Modifica dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Concessione dei contributi e liquidazione*»

1. Sulla base del parere di cui all'art. 8, quarto comma, la Giunta regionale, entro il 31 luglio, approva la graduatoria delle domande pervenute indicando quali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, risultano immediatamente ammissibili a contributo. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione di quella successiva.

2. Le domande ammesse a contributo devono essere entro il 31 ottobre completate, a pena di decadenza, con la seguente documentazione:

- documentazione catastale relativa all'immobile oggetto dell'intervento;
- concessione o autorizzazione edilizia, quando prescritte, e relativi elaborati di progetto;
- licenza di esercizio e, per le nuove strutture ricettive, copia del provvedimento di classificazione provvisoria di cui all'art. 11, quarto comma, della legge regionale n. 11/1982.

3. Il Servizio regionale competente può chiedere ogni ulteriore documento si renda necessario al perfezionamento dell'istruttoria.

4. La Giunta regionale concede i contributi fissando il termine, decorrente dalla data del contratto definitivo di mutuo, entro il quale i lavori devono essere completati e gli acquisti effettuati.

5. Tale termine non può superare ventiquattro mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b), e dodici mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c) e d).

6. La Giunta regionale, per validi e accertati motivi, può prorogare i predetti termini per non più di sei mesi.

7. I contributi decorrono dalla data di stipulazione dei relativi contratti definitivi di mutuo e vengono corrisposti in rate semestrali posticipate, direttamente agli Istituti finanziatori.

8. Per consentire la liquidazione di ciascun contributo l'Istituto di credito trasmette alla Regione copia dei contratti di mutuo, condizionato e definitivo, con l'indicazione del contributo calcolato secondo quanto stabilito all'art. 4, nonché comunicazione delle eventuali singole erogazioni in corso d'opera.»

## Art. 9.

## Modifica dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«*Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse*»

1. La Regione può assistere con propria garanzia fidejussoria, di natura sussidiaria, da concedersi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Titolo, gli operatori ammessi ai finanziamenti indicati al Titolo I, a richiesta degli stessi.»

## Art. 10.

*Modifica dell'art. 14*

1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 48, 1983 è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'Istituto finanziatore essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata ed entro il limite massimo di L. 200.000.000.»

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1988 n. 50  
Organizzazione turistica regionale*

1. Al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50, le parole «entro il 30 aprile 1989» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1992.»

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 7 sono inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i termini indicati al primo e secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1983 sono rispettivamente fissi al 1° ottobre e 1° dicembre 1992.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50, la composizione della Commissione consultiva, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 48/1983, è integrata dal Presidente di ciascuna provincia o da un suo delegato.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, della quota di L. 500.000.000 in termini di competenza del capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, del capitolo 8542 «Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui della durata di dieci anni contratti per l'ammodernamento e il miglioramento degli esercizi ricettivi imprenditoriali, nuovi limiti di impegno» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza.

2. All'autorizzazione di spesa per nuovi limiti d'impegno negli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

3. Il capitolo 8535 è soppresso.

4. Il capitolo 8536 relativo a vecchi limiti d'impegno rimane in vigore fino all'esaurimento delle obbligazioni assunte ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 giugno 1992

FERRERO

92R0870

## LEGGE REGIONALE 6 agosto 1992, n. 17.

**Interventi a favore della popolazione dell'Armenia colpita dal terremoto del 7 dicembre 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 del 26 agosto 1992)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Liguria concorre alle opere ed alle iniziative a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 con un proprio fondo di L. 500.000.000.

## Art. 2.

1. La somma di cui all'art. 1 è destinata, quale contributo della regione Liguria, alla ultimazione ed al presidio della struttura ospedaliera che la Federazione Internazionale della società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con il concorso di altre regioni italiane, sta approntando ad Erevan (Armenia). Detta somma sarà trasferita, con deliberazione della Giunta regionale, alla citata Federazione per l'utilizzo dianzi specificato secondo quanto previsto dagli accordi internazionali.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

(Omissis).

## Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 6 agosto 1992

FERRERO

92R0871

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DÉPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Heno, 21
- ◆ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 145  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lucia CORNICCHIÀ  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**  
Libreria POTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◆ **MATERA**  
Carliolibreria  
Eredi ditta MONTENUMMO NICOLA  
Via delle Beccherie, 59
- ◆ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 99
- ◆ **COSENZA**  
Libreria DOLUS  
Via Monte Santo
- ◆ **PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◆ **SOVERATO** (Calanzano)  
Rivenditori generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◆ **ANGRI** (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◆ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**  
Libreria MAGNONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DE' TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLI  
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)  
Libreria MATERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 68

## EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA** (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Rivoluzionari S.r.l.  
Via Mattiotti, 36/3
- ◆ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 51
- ◆ **LIBRERIA MODERNA**  
Corso A. Diaz, 21F
- ◆ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**  
Libreria FIACCAODORI  
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◆ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgio Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◆ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 51F
- Libreria TERRESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**  
Carliolibreria UNIVERSITAS  
Via Pradellus, 15
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◆ **APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**  
Carliolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**  
Libreria LA FIORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **NETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 9
- ◆ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Carliolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◆ **SORA** (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI** (Roma)  
Carliolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA** (Viterbo)  
Carliolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste
- ◆ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana & C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietraro

## LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Coili, 5
- ◆ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◆ **ARESE** (Milano)  
Carliolibreria GRAN PARADISO  
Via Votera, 23
- ◆ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**  
Libreria QUERIMANA  
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Carvelli, 14
- ◆ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◆ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 29C
- ◆ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Calmi, 14
- ◆ **VARESE**  
Libreria PIRIA  
Via Albuizi, 8
- ◆ **PONTIGGIA** & C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◆ **ANCONA**  
Libreria FOOLLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◆ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Libreria Ammonesi, 1
- Libreria TOMASSINI  
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/62

## MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◆ **SERINIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLLOTTI  
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI  
Viale dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA** (Cuneo)  
Cassa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◆ **BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**  
Cassa Editrice ICAP  
Piazza O. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**  
Cassa Editrice ICAP  
Via Monte di Pieta, 20

## PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA** (Bari)  
JULY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisiziano, 16
- ◆ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Miallotti, 9
- ◆ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◆ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPHIO - Rivenditori giornali  
Corso Manfredi, 125
- ◆ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◆ **ALGERO** (Sassari)  
Libreria LOBRIAT, 3  
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO** DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◆ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calitri, 14/18
- ◆ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanza editoriale  
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO  
Via F. Russo, 56/55
- Libreria LA PAGLIA  
Via Elnea, 393/395
- ◆ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA** (Agrigento)  
Carliolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Corlese, 8

## TOSCANA

- ◆ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◆ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCHI  
Via dei Martelli, 22R
- ◆ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◆ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolo, 45/47
- Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◆ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via delle Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Micali, 37
- ◆ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 57

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO** (Perugia)  
Libreria LUINA - Verri e Bibi s.n.c.  
Via Giannici, 41
- ◆ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 52
- ◆ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 23

## VENETO

- ◆ **BELLUNO**  
Carliolibreria BELLUNESE  
di Eustino Micula  
Via Loreto, 22
- ◆ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Callegnigore, 31
- ◆ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**  
Libreria GHELFÌ & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilione, via del Trilione, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

|                                                                                                                                  |            |  |                                                                                                                                                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:                                   |            |  | <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                  |            |  |
| - annuale                                                                                                                        | L. 345.000 |  | - annuale                                                                                                                                        | L. 63.000  |  |
| - semestrale                                                                                                                     | L. 188.000 |  | - semestrale                                                                                                                                     | L. 44.000  |  |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: |            |  | <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: |            |  |
| - annuale                                                                                                                        | L. 63.000  |  | - annuale                                                                                                                                        | L. 193.000 |  |
| - semestrale                                                                                                                     | L. 44.000  |  | - semestrale                                                                                                                                     | L. 105.000 |  |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                        |            |  | <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:     |            |  |
| - annuale                                                                                                                        | L. 193.000 |  | - annuale                                                                                                                                        | L. 664.000 |  |
| - semestrale                                                                                                                     | L. 105.000 |  | - semestrale                                                                                                                                     | L. 366.000 |  |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                        | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»                 | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione                   | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione           | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione       | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                         | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400   |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale               | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350  |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna    | L. 1.500     |
| per ogni 96 pagine successive                                     | L. 1.500     |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata                   | L. 4.000     |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                          | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale                                       | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 3 \*

L. 2.600